# COMMISSIONE VI

# ISTRUZIONE E BELLE ARTI

# CXXXI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE GOTELLI ANGELA

INDICE			PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):  MAROTTA: Aumento da lire 500.000 a li-	PAG.	Lozza	1364 136 <b>1</b>
re 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze (Modificata dalla VI Commissione permanente del		Scaglia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1362, 1363,  Disegno di legge (Discussione e rinvio):	1364
Senato). (1761-B)	1358 1358	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispet-	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione).		tori centrali del Ministero della pub- blica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).	
Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste. (2670)  Presidente	$\frac{1358}{1359}$	PRESIDENTE, Relatore	1370 1369
Inversione dell'ordine del giorno:		Commemorazione del deputato Gennaro	
DE LAURO MATERA ANNA		Villelli:	4.0~0
Proposta di legge (Discussione e rinvio):  DE Cocci ed altri: Riconoscimento del diploma di perito industriale per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale. (1990)	ı		1371 1371 1371
Sorgi, Relatore	<b>136</b> 0	Votazione segreta:	1012
PITZALIS	1363	PRESIDENTE	1371

#### La seduta comincia alle 10.

BUZZI, Segretario, legge il verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marotta: Aumento da lire 500.000 annue a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1761-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marotta. « Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze ».

Il relatore onorevole D'Este Ida ha facoltà di svolgere la sua relazione.

D'ESTE IDA, *Relatore*. Questa proposta di legge, che è stata già approvata dalla nostra Commissione, ci torna con alcuni emendamenti dal Senato, dove fu approvata nella seduta del 27 luglio 1957

Il Senato, per ragioni di decorrenza ha dovuto cambiare l'esercizio finanziario, spostandolo dall'anno 1956-57 al 1957-58. Così pure ha dovuto cambiare il cespite che è, ora, il capitolo 193 dello stato di previsione, riguardante gli ossegni alle accademie, corpi scientifici, letterali, culturali, ecc.

Il Senato ha aggiunto anche il numero del decreto legislativo, riguardante l'aumento della dotazione a favore della Societa italiana per il progresso delle scienze.

Penso che la Commissione possa senz'altro approvare la proposta di legge nel testo emendato dal Senato.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il parere era stato già dato dal Governo al momento del primo esame, ed era contrario non nel merito, ma in genere a tali forme di finanziamento. Può rimanere lo stesso parere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 nel testo della Camera era così formulato:

« La dotazione ordinaria annua a favore della Società italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 ».

L'articolo 1 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente.

«La dotazione ordinaria annua a favore della Società italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58».

Lo pongo in votazione in tale testo. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che originariamente era così formulato.

"Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi successivi».

L'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

«Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi successivi».

Lo pongo in votazione in tale testo. (E approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

# Seguito della discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste. (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste ».

La Commissione ha già approvato tutti gli articoli, ad eccezione dell'articolo 14, che era accantonato.

"Gli aumenti della retribuzione per anzianità di cui all'articolo 7 secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, sono attribuiti, tanto agli insegnanti elementari quanto a quelli secondari, con i criteri stabiliti dagli

articoli 1 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Dal 1º luglio 1955 detti aumenti periodici restano fissati nella misura in vigore al 30 giugno 1955.

Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti quadriennali dovuti, è stabilita annualmente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato ed alle ore di insegnamento secondo gli importi che verranno determinati con apposite tabelle da approvare con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ».

La IV Commissione finanze e tesoro, ri chiesta del suo parere, si è espressa favorevolmente all'emendamento proposto dall'onorevole Buzzi in sostituzione del primo comma del seguente tenore:

« Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie, iscritto nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677 e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

PITZALIS, *Relatore*. Noi siamo d'accordo. LOZZA. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 14 secondo l'emendamento Buzzi, accettato dalla IV Commissione Finanze e tesoro.

(E approvato).

Al secondo comma è stato proposto dalla onorevole Gotelli il seguente emendamento sostitutivo, in correlazione alla modifica apportata al primo comma:

« Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione comprensiva degli aumenti periodici dovuti è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato e alle ore di insegnamento, fino al 1º ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato( trattamento di cattedra oltre le eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1º ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro ».

LOZZA. Noi siamo d'accordo.

PITZALIS, Relatore. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento Gotelli era stato trasmesso alla Commissione finanze e tesoro per il parere. Poiché questa non ha fatto opposizione, s'intende che ha inteso rinunciare.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Gotelli, di cui ho dato lettura.

(E approvato).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

« Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritto nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677 e successive modifiche sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

« Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilità in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1º ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedre oltre alle eventuali ore soprannume rarie), successivamente al 1º ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

# Inversione dell'ordine del giorno.

DE LAURO MATERA ANNA. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso che sia immediatamente discussa la proposta di legge dell'onorevole De' Cocci, n. 1990.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Riconoscimento del diploma di perito industriale per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale. (1990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Riconoscimento del diploma di perito industriale per l'animissione al concorso per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale ».

Il relatore onorevole Sorgi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SORGI, Relatore. Questa proposta di legge tende a risolvere una situazione, che non è soltanto di disagio per gli insegnanti, ma anche di confusione per la scuola. Si tratta dell'insegnamento delle materie tecniche e del disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale.

Da quando i corsi di avviamento professionale si sono andati trasformando in scuole, per i periti industriali si è creata questa situazione secondo la legge 27 gennaio 1933, n. 153, i periti industriali avevano il titolo per partecipare ai concorsi nei corsi di avviamento piofessionale. Trasformati i corsi in scuole, essi si sono trovati nell'impossibilità di partecipare ai concorsi per le scuole, per i quali invece è previsto il titolo di laurea in ingegneria.

Situazioni analoghe sono state gia risolte con leggi precedenti. Infatti tutti gli insegnanti e direttori, abilitati nei coisi, furono riconosciuti tali anche nelle scuole di avviamito, nia non si e provveduto analogamente a favore di questi insegnanti di materie tecniche e disegno.

D'altra parte occorre rilevare che mancano gli ingegneri, i quali possano e vogliano partecipare ai concorsi. Tanto che da molti anni ordinanze armisteriali danno modo ai periti industriali di accedere per incarico a questo insegnamento. Quindi la scuola si serve di questi periti industriali, i quali però si trovano nella condizione di non potersi mai sistemare, per la progressiva abolizione dei corsi.

So che questa proposta di legge è stata avversata soprattutto perché si temeva di porre il diploma di perito industriale quasi alla pari con la laurea di ingegnere. Noi però pensiamo che si possa ovviare anche a questa questione di principio, dando alla proposta di legge non un carattere di norma perma-

nente, ma considerandola come una sanatoria di una situazione esistente. Per cui si dovrebbe dire che i periti industriali sono ammessi all'esame di concorso, purché abbiano avuto almeno un triennio di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge ». Quindi una eccezione che si fa una volta tanto.

Mi permetto anche di far notare che non è una delle solite sanatorie che abbiamo sancito per molte altre situazioni. Infatti non diciamo semplicemente che i periti tecnici industriali sono immessi nelle scuole pur non aventi titolo, ma riconosciamo invece a costoro il titolo per partecipare ad un concorso. Essi quindi dai anno alle commissioni esaminatrici la prova della loro capacità di insegnamento, e questi e una garanzia. Perciò ritengo che con questa modifica la Comissione possa accogliere la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. In linea generale sono favorevole a venire incontro a questi periti tecnici ındustrıalı. Però bisogna notare in via preliminare che non esiste la cattedra di materie tecniche e disegno disgiunta dalla direzione. Pertanto, il quesito pregiudiziale da risolvere è questo, se vogliamo per le finalità di questa proposta disgiungere la cattedra di materie tecniche della direzione. In caso affermativo, si dovrebbe prima di tutto modificare ta legge che così regola quelle cattedre; altrimenti, volendo disporre in via eccezionale una sanatoria, dovremmo ammettere costoro, eccezionalmenie, oltre che all'insegnamento delle materie tecniche e disegno anche alla direzione delle scuole. Diversamente non so come questa proposta di legge potrebbe inserirsi nella legislazione attuale, in base alla quale questa cattedra non esiste. Quindi la questione è da esaminare più ampiamente e con molta attenzione, in modo che il provvedimento da adottare sia attuabile ed efficace.

LOZZA. Non si tratta di classe di concorso, che comporta la direzione e l'insegnamento; quindi non è concorso a cattedre, ma concorso a posti. Per il concorso a cattedre è richiesta la laurea in ingegneria e devono essere trascorsi cinque anni dalla laurea. È per questo che ci troviamo in una grave situazione, perche necli ultimi concorsi molti ingegneri, che non avevano i cinque anni, pur avendo avuto un'ottima votazione, non hanno avuto il posto. Quindi, se dovessimo ammettere i periti industriali nella condizione di avere la direzione e il posto di insegnamento, ci troveremmo di fionte a insormontabili difficoltà.

Ma la proposta di legge ci porta su un altro piano. Con essa viene chiesto solamente l'insegnamento e quindi non viene lesa la situazione degli ingegneri.

Per questi motivi, mi pare che essa possa essere accolta.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono nel complesso favorevole a questa proposta di legge, che ritengo equitativa dopo tanti anni trascorsi con gli inconvenienti lamentati dal relatore.

Più che preoccuparmi in questo momento dell'aspetto formale e anche sostanziale della difficoltà accennata dal collega Pitzalis, intendo sottolineare che la proposta va indubbiamente considerata come un vantaggio reale per la scuola e come eliminazione di uno svantaggio. Il vantaggio reale della scuola e che verrebbero inseriti degli insegnanti che vogliono fare l'insegnante, elementi capaci e già passati attraverso un tirocinio, come è detto nella proposta di legge, i quali hanno un titolo sostanzialmente sufficiente per insegnare nelle scuole d'avviamento. Lo svantaggio che si elimina è quello che vadano deserti i posti messi a concorso. C'è un altro aspetto sostanziale. Gli ingegneri, che ambiscono a queste cattedre, molto spesso – non dico sempre – sono professionisti che non hanno troppe possibilità professionali. Un ingegnere, il quale ha uno studio impiantato, o è accolto in una ındustrıa o ın una azıenda agraria da dırıgere come perito agrario o altro, non va a fare il professore nelle scuole di avviamento; e, quando c'è, se ne va appena possibile. E talvolta, anche senza andarsene, trascura i suoi doveri di insegnante, perché cura questo o quell'incarico professionale. È questa una piaga della scuola d'avviamento, che conosciano bene.

D'altro canto, ammettendo a concorso questi insegnanti muniti del semplice titolo di perito industriale con un triennio d'insegnamento, non li poniamo al di sopra degli ingegneri, ma evidentemente al di sotto.

E pertanto essi saranno ammessi e potranno riuscire in un concorso per titoli, solo dopo che saranno stati scrutinati i candidati provvisti del titolo di ingegnere.

Oltre tutto, nella legge è detto che per essi è esclusa la direzione. Con questo rispondo alla obiezione seria portata dall'onorevole Pitzalis. Questa cattedra non è nata per essere abbinata necessariamente con le direzioni.

Debbo dire nel merito che i periti industriali con tirocinio d'insegnamento conoscono bene il disegno tecnico, forse sotto un certo

aspetto meglio degli ingegneri, soprattutto degli ingegneri giovani o giovanissimi, che escono da una diversa formazione in cui il particolare disegno tecnico è una materia molto spesso fatta all'inizio e mai durante la scuola di applicazione. Anche per le materie tecniche stesse, relativamente all'ambito della scuola di avviamento, i periti sono più che all'altezza di potere insegnare bene.

Per tutti questi motivi, penso che accogliendo l'emendamento del relatore, cioè facendone una sanatoria, non vi sarebbero difficoltà. Per parte mia, andrei anche oltre la sanatoria. Perché non si debbono ammettere, di norma, in una scuola per ragazzi dagli undici ai quattordici anni, insieme con gli ingegneri e subordinatamente al loro ingresso, anche dei periti industriali? Non sarebbero i soli che insegnano in scuole di questo tipo. Ci sono altre materie che possono essere insegnate senza la laurea.

Bisogna poi dire che abbiano riportato una qualifica « non inferiore a valente »; perché, se nella legge si dice che abbiano avuto la qualifica di valente », quelli con qualifica superiore a termini di legge non ci potrebbero rientrare.

MARANGONE VITTORIO. Desidero aggiungere una sola osservazione. Alla sanatoria si può arrivare come ripiego, ma non come principio logico. Se consideriamo ad esempio, gli insegnanti di disegno, i quali non hanno titolo di laurea, ma soltanto di liceo artistico, vediamo che essi hanno tuttavia i loro concorsi, le loro cattedre e sono sistemati anche senza titolo di laurea. Perché, dunque, questi periti industriali, che hanno diploma di scuola superiore e hanno capacità di insegnamento tecnico, non devono avere anche essi la possibilità di entrare nei ruoli della scuola in base al loro titolo, attraverso un regolare concorso.

PITZALIS. Non vorrei che si pensasse che no sono contrario in qualche modo alla sistemazione di questo personale. La questione è che non esistono cattedre di materie tecniche disgiunte dalla direzione. E non è esatto che, come ha detto il collega Franceschini, queste cattedre siano sorte senza la direzione. Quando sono stati istituiti i corsi di avviamento a tipo industriale, a tipo agrario, ecc., si è ritenuto che i direttori di quelle scuole non potevano non essere forniti del titolo specifico per insegnare quelle materie che caratterizzavano i corsi stessi. Si è stabilito per legge, non per puro caso, che la direzione sia congiunta all'insegnamento di materie tecniche, agrarie o altro.

Questa è la disposizione legislativa che dovremmo anzitutto modificare. Allora, in via eccezionale, per sanare una situazione grave per questo benemerito personale e senza modificare la legge sostanziale – perché desideriamo che gli insegnanti di materie tecniche, di norma, siano forniti di titolo di laurea, per lo sviluppo ulteriore che queste scuole debbono avere nel campo industriale e nella vita moderna – propongo di esaminare la possibilità che questi insegnanti partecipino, una volta tanto, al concorso direttivo abbinato all'insegnamento delle materie tecniche Questo dico per restare nell'ambito di guella che è la legge vigente, perché non potremmo in questo momento con una leggina di questo genere modificare quello che è l'ordinamento strutturale e fondamentale della scuola di avviamento professionale nei suoi vari tipi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministero ha presente la situazione di questo personale delle scuole di avviamento e sarebbe anche desideroso di trovare una qualche forma di sanatoria.

Però nei riguardi della noima che qui viene proposta, noi abbiamo delle difficoltà insormontabili. Prima di tutto debbo dire che una legge di questo genere, quando fosse applicata, sarebbe inoperante, perché stando all'ordinamento attuale dell'avviamento, non ci sarebbe mai disponibilità di cattedre semplici, non congiunte alla direzione, da mettere a concorso. Quindi sarebbe una legge senza possibilità di esecuzione.

D'altra parte, anche quando questi periti fossero ammessi a concorrere, il concorso presenta un programma tale, che essi vi potrebbero partecipare solo se in possesso di una cultura universitaria, data la complessità delle prove.

Poi ci sono delle difficoltà d'ordine generale. Cioè, se noi intacchiamo così gravemente il principio che nella scuola secondaria insegnano i laureati, come potremo negare ad altri diplomati di poter accedere regolarmente per concorso alla scuola di avviamento? Ci sono i maestri, i periti geometri che, hanno lo stesso titolo. Sappiamo che tutte le volte che si fa una eccezione e si apre una porta, quelli che si trovano in posizione analoga avanzano le loro pretese.

In recenti convegni di pedagogisti è stato chiesto che, anche per diventare maestri, si facciano studi più lunghi di quelli attuali. Ora, mentre viene postulato da molti che per l'insegnamento nelle scuole elementari non

bastano i sette od otto anni dell'istituto magistrale, possiamo stabilire che bastano i sette od otto anni per insegnare nelle scuole di avviamento?

Per questa scuola è noto, anzi, che esiste una tendenza, la quale vorrebbe portarla su un piano di relativa parità con la scuola media, salvo successiva differenziazione di orientamento, in senso più classico o più tecnico.

In questa situazione non so che utilità ci sia ad approvare una norma di questo genere. Sarebbe, anzitutto, una norma inoperante, e, se volessimo renderla operante, dovremmo affrontare dei problemi molto complessi, per cui bisognerebbe fare uno studio più approfondito. Dovremmo sentire, per esempio, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, perché si tratta di modificare in modo abbastanza radicale l'impostazione di tutto un tipo di scuola.

Ci vuole qualche cosa che dia tranquillità a coloro che oggi sono nella scuola d'avviamento, ma, chiudendo il capitolo sotto forma di sistemazione una volta tanto, in una forma diversa da quella prevista dalla proposta di legge. In questo momento non ne vedo la forma, ina credo che potremmo anche arrivarci. Una modifica stabile e definitiva in questo settore, che sia contraria a quelli che sono gli indirizzi e gli orientamenti suggeriti in tutti i campi, sarebbe una soluzione non accettabile.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta in esame:

« I periti industriali sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per la cattedra di materie tecniche e disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale (classe di concorso 5° avviamento), scissa dalla direzione, purché abbiano avuto un triennio, con qualifica di valente, di insegnamento di materie tecniche e disegno tecnico, o anche solo disegno tecnico, nelle scuole di qualunque grado ad indirizzo industriale ».

DE LAURO MATERA ANNA. Potrebbe essere introdotto l'emendamento proposto dal relatore.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non darebbe nessun frutto, perché non consente agli interessati la possibilità di superare il concorso.

LOZZA. Se avessimo quello stato giuridico che continuamente chiediamo, questa discussione sarebbe superata. Però, per quanto non si conosca nulla di questo stato giuridico, sappiamo che alle direzioni delle scuole di avviamento industriale dovrebbe accedere perso-

nale insegnante dopo un certo numero di anni, come avviene per le scuole di avviamento commerciale e per le tecniche. Sappiamo poi che già si fanno i trasferimenti dalla scuola commerciale alla scuola industriale. Perciò, sganciare la direzione dall'insegnamento è un concetto che è già nell'ordine delle idee e delle cose. Noi non togliamo nulla ai laureati, perché a costoro sarà sempre riservata la direzione abbinata all'insegnamento. Noi con questa proposta provvediamo al personale che ha insegnato nei corsi di avviamento e che, se questi non andassero scomparendo, avrebbe potuto partecipare ai concorsi relativi; questi elementi chiedono di poter continuare l'insegnamento come titolari di quelle cattedre che dai corsi di avviamento stanno passando alle scuole di avviamento. Quindi provvediamo a un personale che da molto tempo insegna nella scuola e dà ogni garanzia.

La forma di sanatoria evidentemente, si voglia o meno usare termini espliciti, viene fuori ugualmente, perché si tratta di elementi che debbono avere insegnato. Si dice infatti che devono avere insegnato disegno tecnico e materie tecniche. Che avviene allora? Un direttore deve insegnare anche materie tecniche, ma non può insegnare tutte le materie tecniche della sua scuola: e, non potendo fare tutto, parte delle classi dovrà essere affidata non ad un altro direttore, ma a un insegnante. Quindi nella realtà le due funzioni vengono a essere scisse. La proposta evidentemente si riferisce a quel personale che non ha avuto funzioni di direzione, ma ha insegnato, là dove direttore e ınsegnantı erano già distinti.

Quindi mi pare che si possa accettare l'articolo come è, oppure modificarlo per precisare meglio che è una sanatoria.

FRANCESCHINI FRANCESCO. In relazione ai precedenti interventi mi domando se non sia il caso di modificare soltanto in questo senso la proposta di legge: «I periti industriali (in questo caso si può dire anche che i periti agrari) sono ammessi a partecipare ad esami di concorso per cattedre di materie tecniche e disegno nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale scisse dalla direzione, purché... ».

Veniamo così a creare un precedente legislativo, in base al quale il Ministero può mettere a concorso cattedre di materie tecniche e disegno per questi periti industriali, staccandoli dalla posizione degli ingegneri, per i quali restano, conformemente alle leggi vigenti, le materie tecniche aggregate alla direzione. Se così si facesse, mi pare che senza ritoccare troppo la legge, innoveremmo; e mi pare che su questa innovazione possiamo essere abbastanza d'accordo e così, credo, anche il Governo.

Perciò il mio emendamento sarebbe di mettere « ad » invece che « agli » esami; « per » invece che « per le ». Sarà molto bene, e la scuola di avviamento in poco tempo avrà superato le difficoltà per la copertura dei posti.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con questo non si risponde alle osservazioni generali sugli indirizzi e gli orientamenti pedagogici di questi tempi, che postulano una maggiore preparazione da parte degli insegnanti e non sono certo favorevoli ad una immissione di diploinati. Altro è la sistemazione per una volta tanto, di gente che già c'è e altro è renderla stabile.

DE LAURO MATERA ANNA. Les ricorderà tutta la polemica sulla questione della « postelementare », che si riferiva anche a quello che ella dice. Però ci sono da fare due ordini di considerazioni. Primo, questa gente già insegnava nei corsi...

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Allora diciamo che coloro che insegnavano nei corsi, attraverso un esame particolare sono sistemati come insegnanti di ruolo!

DE LAURO MATERA ANNA. La seconda considerazione è relativa alla qualità delle cattedre. Ad esempio il disegno nelle scuole medie non è insegnato da ingegneri laureati. Perciò non possiamo applicare il principio generale in tutti i casi. La particolare qualità della cattedra di disegno e materie tecniche, permette il superamento.

PITZALIS. Io sono favorevole ad esaminare attentamente l'emendamento Franceschini. Però sarebbe necessario un breve rinvio, per vedere come praticamente sarebbe applicabile la legge così come si vuole emendarla. Perché vi sono delle preoccupazioni. Per esempio si può affermare nelle scuole di avviamento della Sardegna non esistono cattedre di ruolo al di fuori di quelle che tengono i direttori delle scuole, perché sono poche le cattedre di ruolo di materie tecniche.

Quindi un breve rinvio ci potrebbe dare il modo di concretare bene la disposizione.

PRESIDENTE. Questa proposta è nata come sanatoria. Sono sorte discussioni tali, che quando si dovrà applicare non si saprà più che cosa si deve fare.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se si vuole una sistemazione di queste persone, bisogna trovare una procedura ad hoc per loro. Perché, se li met-

tiamo di fronte a un concorso per ingegneii, i periti non lo supereranno. Quindi troviamo un'altra procedura eccezionale, per una volta tanto, per sistemare questo personale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. L'emendamento che avevo proposto dà facoltà al Ministero di bandire questi esami, limitati al numero di cattedre in questi istituti in cui il direttore insegna soltanto alcune materie tecniche. Quanto alla difficoltà degli esami di concorso, ricordo di aver proposto la formula: « sono ammessi a partecipare ad esami di concorso ». Il Ministero vedrà quali e quanti esami debbono essere.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Noi non siamo contrari a cercare di sistemare il personale, che è nella scuola. Siamo fortemente perplessi di fronte a una innovazione permanente, e credo che la Commissione possa rendersi conto che non è un capriccio. Può darsi che con una attenta ricerca si possa trovare una soluzione più adeguata.

DE LAURO MATERA ANNA. Possiamo rinviare la discussione, con l'impegno di riprenderla venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Possiamo rinviare a venerdi. Ma dobbiamo essere d'accordo sul concetto che si tratti di una sistemazione per una volta tanto. In ogni modo esamineremo la questione sotto tutti i profili.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

· Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3438).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ordinamento delle carrière e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione ».

Il provvedimento è di particolare importanza. Esso è stato ampiamente discusso dal Senato e qui ha già suscitato una serie di emendamenti, sui quali non mi tratterò, perché per la massima parte sono emendamenti di natura economica, che richiedono il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

Il disegno di legge presentato al Senato aveva tre scopi essenziali. Anzitutto un acceleramento di carriera, che era ottenuto in diverse forme. Veniva diminuita la durata delle carnere, portandole sostanzialmente a tre anni, ma accanto a questa prima diminuzione, vi erano anche degli altri abbreviamenti delle carriere stesse e si introduceva il principio dell'anticipazione degli scatti in base a un concorso, per titoli ed esami, in analogia con l'amministrazione della giustizia, la quale conosce già questa anticipazione della promozione in base a concorsi particolari. Un acceleramento delle carriere, non nel senso di passaggio di grado, ma nel senso dello svolgimento orizzontale, come suol dirsi, per l'abbreviamento del periodo degli scatti, che veniva ad ammettersi in tutti i gradi, era quello dato dal computo per il servizio preruolo. Anche su questa particolarità ci intratterremo quando esaminerò più particolarmente il testo presentato dal Governo al Senato, e quello che è stato approvato dalla VI Commissione del Senato con molti emendamenti.

Il secondo punto essenziale era quello relativo alla indennita, che viene chiamata indennità per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Comosciamo la storia di questa indennita complementare. Era stata riconosciuta agli insegnanti delle due categorie – scuole elementari e scuole secondarie – una indennità per servizio extra orario. Nel periodo della elaborazione della legge delega si addivenne alla soluzione di un aumento temporaneo, la cosiddetta soluzione ponte, la quale sembrò che potesse sostituire convenientemente quelle indennità che venivano soppresse. La soluzione ponte fu poi incorporata e superata dalle tabelle definitive.

In questo modo il disegno di legge del Governo ristabiliva – il Senato ha portato degli aumenti notevoli – quella indennità, che ora viene chiamata indennità per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

La preoccupazione che una indennità particolare alla classe docente potesse trascinare
richieste di indennità analoghe, ha consigliato
il Governo – e questa soluzione è stata accettata dal Senato – a limitare questa indennità a
dieci mesi su dodici, in modo da potere avere
una sua caratteristica essenziale che non permettesse delle estensioni, altrimenti inevitabili.

Un terzo punto della legge è quello di un certo riordinamento di tutti i gradi special-

mente nei rapporti tra il personale degli istituti di istruzione artistica e il personale di altri istituti dell'istruzione secondaria ed elementare. Questo riordinamento ha portato a modificazioni abbastanza sensibili e delle quali vedremo l'entità.

Questi sono i criteri essenziali, che hanno dato luogo ad un certo equilibrio nelle posizioni dei vari gradi.

È vero che l'ordinamento conseguente alla legge delega non parla più di gradi, ma di coefficienti, tuttavia non possiamo dimenticare che la funzione del grado era quella che viene data oggi dal coefficiente; cioè questa gerarchia significava non solo una successione di poteri e di funzioni, ma anche uno svolgimento economico della carriera.

Per gli insegnanti questa gerarchia non c'è che tra personale insegnante e direttivo. Perciò è stato giusto abolire questa gerarchia nell'interno della carriera dell'insegnamento, ma la sostanza di essa è sostituita da differenze di rimunerazione economica che qui vengono mantenute.

V'era però sempre stato, all'infuori dei gradi, un certo parallelismo tra categoria e categoria, quello che prima era espresso in gradi, oggi viene espresso come coefficienti. Noi non possiamo dimenticare che si tratta di carriere in gran parte parallele, e dobbiamo esaminare la posizione da dare a ogni singola remunerazione nel seno della funzione.

Una osservazione che farò, dopo avere esaminato più dettagliatamente il provvedimento, è quella relativa alla sua efficacia. Anche su questo punto c'è stata una lunga discussione al Senato e il provvedimento ha naturalmente una certa efficacia retroattiva. Dal che deriva la necessità di farlo entrare in vigore al più presto perché si tratta di far realizzare agli insegnanti e ai funzionari direttivi una remunerazione già maturata. Questo problema può diventare più grave per quelli che sono entrati in pensione anteriormente al termine dell'entrata in vigore della legge.

Sulla questione della copertura, ne accennerò in fine, perché, per quanto non sia mio dovere esaminare la copertura stessa, tuttavia il sistema adottato per coprire la spesa è di natura talmente particolare, che non posso trascurare tale punto, sperando che il sistema stesso non abbia a ripetersi.

Vedendo in dettaglio il provvedimento e le modificazioni intercorse tra il provvedimento presentato dal Governo e quello approvato dalla VI Commissione del Senato, potremo renderci conto dell'ampio cammino percorso. La legge è divisa in due parti, una parte articolata e una parte di tabelle. Data questa ripartizione, esaminerò prima la parte relativa agli articoli, poi quella relativa alle tabelle.

Come ho detto, l'abbreviazione della carriera risulta dalle tabelle stesse, ma anche per la minore durata della carriera il Senato, pur mantenendo fermo il periodo globale di insegnamento per tutti i diversi insegnanti, ha introdotto delle modifiche abbastanza notevoli, riducendo nell'interno del periodo totale la durata della carriera per gli insegnanti tecnico-pratici, che l'avevano eccessivamente lunga.

Per quello che riguarda le abbreviazioni nelle carriere varie, alcune importanti modificazioni sono state introdotte dal Senato nell'articolo 3. Questo articolo considerava delle abbreviazioni per concorso per merito distinto di tre anni ciascuna. Era possibile all'insegnante per due volte nella propria carriera abbreviare lo svolgimento di essa, di tre anni ogni volta, a condizione che egli superasse una determinata prova di concorso. Il passaggio quindi all'ultimo grado poteva finire per essere ridotto di sei anni. Quindi il professore del ruolo A – chiamato ancora così nella tabella B allegata alla legge – invece di arrivare dopo 18 anni alla quinta classe di stipendio, poteva arrivarvi dopo soli 12 anni di ordinario, perché per due volte poteva fare questo concorso per merito distinto. Lo stesso valeva anche per gli insegnanti elementari.

Tutti gli insegnanti avevano questa possibilità di accelerare due volte e per sei anni la carriera. Questi sei anni potevano avere una proporzione maggiore o minore, ma non era possibile fare un rapporto percentuale alla durata della carriera stessa. I concorsi per merito distinto dovevano essere indetti annualmente per una aliquota – diceva il disegno di legge del Governo – pari a un quarto degli insegnanti della materia o gruppo di materie, cui si riferiva il concorso, che al 1º ottobre successivo si trovassero a distanza di tre anni dal compimento della anzianità indicata nelle annesse tabelle.

Può sembrare ermetica questa disposizione; ad ogni modo il significato era questo: la prima è la classe di straordinario; quindi i due anni non possono essere ulteriormente ridotti. Per passare dalla seconda alla terza classe sarebbero occorsi otto anni di ordinariato. Invece arrivati a cinque anni, secondo il disegno governativo, potevano partecipare a questo concorso per merito distinto, in modo da passare immediatamente alla terza classe.

Questo concorso, per essere veramente tale, era stabilito per un numero determinato di posti, perché, se fosse stato un concorso a ruoli aperti, avrebbe significato una riduzione di carriera.

Potevano, così, guadagnare i tre anni solo quelli che arrivavano a coprire i posti corrispondenti al 25 per cento di coloro che avrebbero dovuto percorrere ancora tre anni di anzianita per arrivare al grado superiore. Il concorso era un concorso per esami e per titoli.

Il Senato ha portato delle modifiche abbastanza notevoli. I concorsi sono per una aliquota di posti pari al 40 o 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie. Quindi abbiamo un aumento della aliquota e conseguentemente una maggiore facilitazione. Inoltre il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio e stato mantenuto per esami e per titoli, mentre quello per il passaggio alla quarta classe è divenuto per soli titoli.

All'articolo 5, sempre in materia di abbreviazione di carriere, il Senato ha telto il limite massimo di 10 anni per il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera, mentre ha lasciato immutate quelle altre progressioni di carriera che dipendono dalla valutazione dell'insegnamento non di ruolo. Questo era considerato dall'articolo 6 del disegno di legge ed è rimasto praticamente immutato.

Proseguendo l'esame comparativo dei due testi, vediamo che il disegno di legge del Governo, per il personale direttivo conteneva alcune limitazioni nella progressione da un grado all'altro, o, per meglio dire, tra classi di stipendio. Molti anni or sono abbiamo avuto una distinzione dei presidi in due categorie o in due gradi, e il passaggio dalla categoria inferiore alla superiore era limitato prima a un decimo, poi ad un 25 per cento. Questa proporzione era stata successivamente portata al 50 per cento.

Oggi il passaggio avverra completamente a ruolo aperto per tutte le scuole, senza alcun rapporto limitatore. Queste disposizioni sono state introdotte dal Senato agli articoli 8 e 9, modificando il testo del Governo. Infatti nell'articolo 8 è detto che « al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilità dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria. Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilità.

dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria. La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

E nell'articolo 9 è detto: « Ai direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella C. La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

La limitazione del 50 per cento viene quindi a sparire e la prima classe è attribuita all'atto della nomina, la seconda dopo sei anni. Perciò a un certo punto anche tutti i presidi potrebbero essere della prima classe di stipendio.

La VI Commissione del Senato ha portato ancora un'altra modificazione introducendo l'articolo 11, che non era prima nel testo del Governo, in esso si dispone per il personale direttivo degli educandati femminili statali, ai quali viene attribuito il trattamento di cariera stabilito per i presidi di prima categoria.

Il capo IV conteneva disposizioni comuni al personale direttivo e al personale insegnante, prevedendo aumenti periodici di stipendio, in ragione del 2,50 per cento come gli altri impiegati statali, e la possibilità che la concessione di tale aumento potesse avvenire in anticipo in determinate condizioni.

Nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato l'aumento periodico è attribuito con anticipo di un anno, rispetto alla normale decorrenza, agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di ottimo, nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione. Anche qui il Senato ha portato modifiche di una certa entità. I professori di ruolo A di cui alla tabella B e quelli di III ruolo di cui alla tabella C conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anziché nella quarta.

Quando esammeremo le tabelle, vedremo che per talune categorie, per conservare un certo parallelismo tra le varie carriere, il Senato ha introdotto cinque classi di stipendio in luogo delle quattro classi di stipendio del provvedimento governativo.

E nuovo l'articolo 14 nel testo a noi sottoposto, cioè quello che regola la carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione. La carriera di tali ispettori viene modificata e accelerata. Essi conseguono, infatti, la promozione alla prima classe, a ruolo

aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

C'è quindi un parallelismo con , presidi dei vari istituti. Il parallelismo è dettato dal fatto che molti di questi ispettori vengono dalla scuola.

Le altre norme sulla classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica hanno dato luogo a notevoli modificazioni e le vedremo considerando le tabelle.

Norme particolari non ci sono nel progetto del Senato, se non relativamente alla entrata in vigore della legge. Questa ha dato luogo a una lunga discussione, che è stata risolta con una formula accettata dal Governo. Mentre l'articolo 24 del disegno di legge governativo diceva che la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, l'articolo 26 del testo del Senato – che prende il posto dell'articolo 24 originale – stabilisce che i benefici di carriera previsti dalla legge decorrono dal 1º gennaio 1958. È il risultato di un compromesso tra la tesi di chi voleva farla risalire al 1º ottobre o al 1º luglio 1957 e la tesi del Governo contenuta nel disegno di legge originario.

Rispetto alle tabelle, le modificazioni introdotte dal Senato sono le seguenti.

Carriera del personale insegnante delle scuole elementari. C'è una riduzione di tre anni come per tutti gli altri insegnanti. Quindi si arriva alla quarta classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario e 23 anni di carriera compresi i due anni di straordinario. Però il Senato ha portato una leggera modifica, facendo sì che la permanenza nella seconda classe venga diminuita e che si arrivi alla terza classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario anziché dopo 12 anni.

Nelle carrière del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria, le modificazioni sono state molto più notevoli. Si è osservato infatti che mancava una giusta proporzione tra le carrière del professore di ruolo A e quelle del professore di ruolo B, per cui in una fase sia pure marginale dello svolgimento della carriera il professore di ruolo A poteva venire a percepire uno stipendio inferiore a quello del professore di ruolo B di pari anzianità. Si  $\dot{a}$  riparato creando cinque classi di stipendio anziché quattro classi, pur lasciando intatta la carriera generale. Il progetto approvato dal Senato inserisce una quarta classe, che si raggiunge dopo 16 anni di ordinariato, sia per il ruolo A sia per il ruolo B; poi gli insegnanti di ruolo A proseguono in una quinta classe con il coefficiente 500.

Il Senato ha fatto delle modifiche sostanzadi riducendo il periodo di carriera complessiva degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione secondaria. Mentre gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di secondo grado raggiungevano il massimo stipendio dopo 15 anni di ordinario secondo il testo governativo, lo raggiungono dopo 14 anni secondo il testo del Senato. Un miglioramento più significativo si ha per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di primo grado, che raggiungevano il massimo stipendio dopo 29 anni di ordinario secondo il testo governativo, mentre vi arrivano dopo 25 anni nel testo appprovato dal Senato

Notevoli sono ancora le modificazioni apportate alla tabella relativa alla carriera del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione artistica. Mentre il disegno di legge governativo prevedeva una unica classe e un solo coefficiente di 670 per i direttori di questi istituti, vi sono secondo il testo del Senato due classi e due coefficienti. Dopo sei anni dall'atto della nomina a direttore, si passa alla seconda classe col coefficiente 800. Il passaggio di classe, naturalmente, avviene a ruolo aperto per il principio approvato al Capo II.

Lo stesso per i direttori di scuole d'arte. Anche qui il ruolo chiuso al 50 per cento è diventato ruolo aperto.

Nel disegno di legge governativo i professori vengono distribuiti in quattro ruoli in relazione all'importanza che si attribuisce all'insegnamento. Ogni ruolo è diviso in classi. Il Senato ha introdotto, in analogia a quello che aveva fatto per gli insegnanti di ruolo A, una classe intermedia tra la quarta e la terza classe di stipendio per i professori del ruolo III, appunto per impedire che durante la loro carriera questi professori si trovassero in un determinato momento con uno stipendio inferiore a quelli del ruolo IV. Ha inoltre ridotto per gli insegnanti d'acte applicata delle scuole e istituti d'arte la durata della carriera. Secondo il progetto governativo, essa era di 15 anni nel ruolo ordinario per gli istituti d'arte e di 29 anni per le scuole d'arte. Il Senato l'ha ridotta rispettivamente a 14 anni e a 25 annı.

Inoltre per questi insegnanti d'arte applicata c'era precedentemente la denominazione di insegnanti tecnico-pratici. Si è ritenuto invece più dignitosi chiamarli insegnanti d'arte applicata.

La tabella C-1 ci dà la distribuzione nei quattro ruoli degli insegnanti degli istituti di 🖟 musica in base all'insegnamento e al tipo di istituto. Il Senato ha portato qui delle grandi modificazioni, immettendo nel ruolo III la massima parte degli insegnanti già del ruolo IV, secondo il progetto ministeriale. Vale a dire, nei conservatori c'era un largo gruppo di insegnanti, i quali appartenevano al ruolo IV, il che significava una remunerazione niinore. Questi insegnanti dei conservatori di musica sono passati al ruolo III. Si tratta di insegnanti di arte scenica, di arte scenica e letteratura drammatica, di arte scenica e letteratura poetica e drammatica, di letteratura poetica e drammatica, di materie letterarie o lingua e lettere italiane, storia e geografia, armonia complementare (cultura musicale e generale), di organo complementare e canto gregoriano, di pianoforte complementare, di viola complementare, di violino complementare. In questo modo al IV ruolo dei professori rimangono semplicemente gli insegnanti di tutte le cattedre delle scuole d'arte.

Nella tabella D non ci sono modificazioni. Invece è stata ancora, coerentemente alle precedenti modificazioni, toccata, sia pure leggermente, la carriera del personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria, che passano anche qui a ruolo aperto dalla I classe di stipendio alla II classe di stipendio. La modificazione che è stata introdotta è rispecchiata nella tabella E.

Quando alle ultime due tabelle, le quali importano i compensi mensili per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, v'è stata una larghissima discussione sull'entità e sulla durata, nonché sulla differenza tra professori di ruolo e professori non di ruolo. Senza arrivare alla equiparazione, le tabelle approvate dal Senato portano notevoli miglioramenti globali per gli insegnanti non di ruolo e introducono anche qualche distinzione secondaria. Per gli insegnanti elementari di ruolo gli assegni complementari sono stabiliti in 3500 lire mensili per dieci mesi; per quelli non di ruolo in 2500 lire mensılı, anch'essi per dieci mesi. Con l'avvertenza che si è distinto in questo ramo dell'insegnamento elementare il gruppo degli insegnanti e assistenti delle scuole di metodo « A. Romagnoli» e degli istituti statali dei sordomuti, per essi, se di ruolo, l'assegno è di hre 5.000, se non di ruolo, è di hre 3.500. Questo è un trattamento analogo a guello degli insegnanti di ruolo B dell'istruzione secondaria. È una nuova categoria che si è venuta

a creare in seguito agli emendamenti del Senato.

Quanto agli insegnanti dell'istruzione secondaria, la tabella del Senato porta delle modifiche per l'insegnamento dei professori non di ruolo con orario di cattedra. L'indennità è stata aumentata dal 50 per cento della proposta governativa a una percentuale dal 70 al 75 per cento. Questo riguarda, come ho detto, i professori non di ruolo con orario di cattedra, perché quelli che non hanno orario di cattedra ricevono la stessa indennità, ma proporzionalmente diminuita: cioè non avianno le 5000 lire, ma tanti diciottesimi delle 5000 lire, quante sono le ore di insegnamento.

Per gli insegnanti tecnici pratici e per il personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica, il Senato ha fatto le stesse modifiche, lasciando immutata la remunerazione del personale di ruolo e aumentando l'indennità al personale non di ruolo.

V'è poi una indennità di direzione, tabella G, nella quale il Senato ha accettato tutte quante le proposte del Governo con una sola modificazione. L'indennità rimane di lire 7000 lorde per la I, II e III categoria e di lire 5000 per la V categoria dal 1º luglio 1957. Per gli ispettori scolastici il Senato ha creduto di introdurre una nuova classe di remunerazione così abbiamo una prima di lire 7.000 lorde dal 1º luglio 1957, come già proposto nel disegno di legge, e una di 11.000 lire lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni, riferendosi non solo a quelli che raggiungeranno i tre anni, ma anche a quelli che abbiano raggiunto la stessa anzianità prima della legge.

Ho già accennato alle discussioni che si sono svolte sulla decorrenza dell'efficacia della legge.

Ricordo che ci sono anche delle norme sull'inquadramento del personale – articoli 16 e 22 del disegno di legge governativo, articoli 18 e 24 del testo di legge approvato dal Senato – in cui questi miglioramenti vengono sostanzialmente applicati con effetto retroattivo, cioè si inquadra il personale secondo le nuove tabelle; e siccome queste portano l'acceleramento della carriera, tale effetto è anche esso immediato. Si tiene conto del servizio prestato facendo così entrare in vigore la legge, non dal giorno della sua applicazione, ma con effetto retroattivo in base a questa norma sull'inquadramento.

Sono queste le differenziazioni, e tutte in senso positivo non solo dal punto di vista

economico, tra il testo del disegno di legge governativo e il testo del Senato.

L'onere complessivo è stato calcolato con le modifiche attuali intorno ai 35 miliardi. Sono dei calcoli che però sono sempre soggetti a riesame, perché qualche volta sono superiori alla realtà, ma qualche volta abbiamo anche trovato che sono inferiori. Questo dipende dal fatto che, essendo il personale molto numeroso, non si può avere con precisione la posizione di ciascuno nei ruoli, in modo che si deve calcolare in base a delle medie statistiche, le quali hanno quelle insufficienze che sappiamo.

La formula della copertura è che l'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con i proventi derivanti, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141.

Durante la discussione del Senato si è chiarito che qui si tratta di una rivalutazione sostanziale dell'argento, che si trovava già nel patrimonio dello Stato. Comunque questo vale per il primo anno; negli anni successivi essendo la spesa obbligatoria, deve essere inserita nel bilancio dello Stato. Quindi non c'è preoccupazione che nel futuro la copertura possa mancare.

Richiamo l'attenzione della Commissione circa l'attesa generale, perché questo provvedimento sia concluso e riguardo ai pericoli che un ritardo potrebbe portare, se si verificasse un'antitesi tra Camera e Senato, perché il Senato ha esaminato lungamente la legge ed è venuto alle decisioni che sono state accolte quasi alla unanimità. Se si vuol fare meglio, cerchiamo di farlo il più rapidamente possibile.

Conclusa questa mia relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Nonostante tutta la considerazione che 10 ho per il collega Scaglia, debbo cominciare col porre una domanda: perché il Ministro non è presente all'inizio della discussione?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministro è assente perché vi è riunione di Consiglio di Ministri.

LOZZA. Desidero fare osservare che il personale della scuola è oggi organizzato in due schieramenti, che non si occupano solo di questioni sindacali, ma di tutto l'andamento e delle necessità della scuola di Stato. Ebbene, nessuno dei due schieramenti è soddisfatto del provvedimento che abbiamo dinanzi a noi, pur modificato, e in alcuni punti abbastanza profondamente, dal Senato.

Questa è una considerazione che dobbiamo porre in modo preliminare, perché si sappia che le osservazioni che andremo facendo non vengono solo da una parte, ma sono concordate e sentite dalla stragrande maggioranza, se non dalla totalità degli insegnanti italiani. Il Governo non ha presentato lo stato giuridico della scuola, e il fatto di dover discutere senza di esso questo provvedimento importante per la scuola italiana ci pone in grande difficoltà.

Io penso che debba essere sottolineata la carenza governativa che per lunghi anni ha trascinato la discussione con le categorie e ancora oggi non è in grado di presentare almeno il suo punto di vista in rapporto a quello che è lo stato giuridico.

Dobbiamo fare una considerazione. il provvedimento che è davanti a noi, è legato o non è legato alla legge delega?

Il Ministero avrebbe detto che non ha alcuna relazione con la legge delega, ma noi siamo del parere che vi sia – o, almeno, dovrebbe esservi – un chiaro riferimento all'articolo 7 di tale legge, ove sono state definite le funzioni docente, dirigente e ispettiva

Questa legge, dunque, crea una seria preoccupazione, perché non contiene un principio logico su cui iniziare la discussione. Per esempio, titoli di studio uguali determinano una carriera diversa. E allora, se non si tien conto del titolo di studio per determinare una struttura di carriera identica, si tenga almeno conto delle scuole. in scuole analoghe, la carriera sia uguale. E in che modo, poi, si raggiunge, in queste carrière, il massimo di stipendio! Sono troppi gli anni che sono richiesti nel ruolo C per giungere al massimo della carriera, e l'insegnante tecnico-pratico, d'altra parte, deve compiere un certo numero di anni in più, nonostante che possegga lo stesso titolo e che, per di più, si trovi nella stessa scuola d'insegnamento.

Perché gli insegnanti tecnico-pratici debbono essere considerati ai margini della scuola, se assolvono ad una funzione tanto importante nelle scuole di avviamento?

Ora, che cosa ci aspettiamo, noi, da un ordinamento generale? Noi ci aspettiamo una soluzione semplice e logica, non la sperequazione determinata dai coefficienti! Noi siamo passati ai coefficienti proprio per distruggere lo schematismo dei gradi, proprio per dare più scioltezza, movimento e facilità, altrimenti gradi e coefficienti sarebbero stati la stessa cosa. E invece nulla di tutto ciò si è ottenuto.

# Presidenza del Vicepresidente GOTELLI ANGELA

Il nostro Prasidente parlava di allineamento, ma ciò non è esatto. L'U.I.S.M.I. aveva studiato una soluzione molto logica l'ordinamento avrebbe dovuto poggiare su basi, equamente e semplicemente proporzionate fra loro carriera fondamentale per i laureati degli istituti superiori; carriera parallela per i laureati degli istituti inferiori con un coefficiente del 90 per cento rispetto ai primi, diplomati degli istituti superiori e diplomati degli istituti inferiori, con percentuali via, via inferiori.

In questo c'è una logica, ma il Governo non ha tenuto conto di questa strada. Sulla proposta del Governo neanche una lunga discussione può portare a qualcosa di sodisfacente.

Ora, quali sono le considerazioni che noi facciamo? La prima è quella riguardante le indennita per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. Il Presidente è incorso in un errore. Quando, infatti, si è fatto il conglobamento al 1º luglio 1956, la soluzione ponte è caduta, e alla Camera si è svolta una lunga discussione perché fosse mantenuta in tutto o in parte come indennità di lavoro straordinario, come un'indennità che aiutasse gli insegnanti; e nel corso della discussione il Governo aveva promesso che l'indennità sarebbe stata corrisposta dal 1º luglio 1956. Il Governo può forse dire che sta rispettando la promessa?

Altra questione, le carrière. La soluzione proposta è insufficiente e non rispondente all'articolo 7 della legge delega. Se si tiene un coefficiente così basso, come è possibile provvedere per gli insegnanti? Una strada ci sarebbe, ed è quella seguita per l'esercito e per la polizia. Io penso che un maestro valga quanto un funzionario di polizia o dell'esercito o di una qualsiasi altra amministrazione. Ebbene, si faccia il conto e si vedrà che l'indennità di lavoro straordinario del ruolo A è pari a 30 ore di lavoro straordinario di un inserviente di qualsiasi amministrazione a

E poi, perché l'insegnante non di ruolo deve avere una indennità di funzione pari al 75 per cento di quella che compete all'insegnate di ruolo? Che forse corregge il 75 per cento dei compiti, frequenta la scuola nella misura del 75 per cento rispetto agli insegnanti di ruolo? Perché questa misura speciale, che non ha nessuna giustificazione logica, non una giustificazione giuridica?

L'altra questione fondamentale riguarda la decorrenza di questa legge. Perché deve essere al 1º gennaio 1958 e non al 1º luglio 1956? Cadeva in quell'epoca la situazione provvisoria e iniziava una situazione definitiva. No, non è stato possibile! Al Senato, dal 1º luglio 1956, si era chiesta una decorrenza dal 1º luglio 1957. Infine, il Governo ha detto che nulla poteva concedere, e allora il relatore ha dovuto accettare l'imposizione del Governo.

Noi siamo del parere che il 1º luglio 1956 sia una data fondamentale, dalla quale non ci sentiamo di derogare; lo stesso dicasi per l'indennità extratabellare, che deve essere uguale per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo e per tutti con decorrenza 1º luglio 1956. Del pari si deve provvedere ad un acceleramento delle carriere, eliminando le sperequazioni esistenti in questo provvedimento.

In proposito devono essere rivedute le norme per la valutazione dell'insegnamento preruolo. Non è ammissibile che l'intero servizio non possa essere valutato più di 4 anni e ancor meno ammissibile è la norma che vieta il cumulo del servizio prestato quale insegnante fuori ruolo con quello prestato in reparto combattente o trascorso in prigionia, quando si superi il massimo di 4 anni. E se uno ha trascorso più di 4 anni fra il fronte e la prigionia? Vi rendete conto che i combattenti non hanno nulla da questo provvedimento?

Quindi, noi facciamo una questione essenziale anche per quanto riguarda la situazione dei fuori ruolo e dei combattenti. È un provvedimento fatto male e perciò, se non del tutto, esso va profondamente modificato!

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e la richiesta che sia presente il Ministro per la replica agli intervenuti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

# Commemorazione del deputato Gennaro Villelli.

DE TOTTO. Non ho chiesto la parola all'inizio della seduta per non distogliere dai nostri lavori l'attenzione degli onorevoli colleghi. A questo punto, però, è un moto istintivo dell'animo – credo condiviso da voi tutti – che mi spinge a dire una parola di commemorazione del collega Gennaro Villelli, improvvisamente mancato ai lavori di questa Commissione, che egli seguiva con passione, con quella stessa passione che ha caratterizzato tutti i momenti della sua vita: da quando, volontario, partì per la guerra 1915-18

fino a quando, pur non essendo deluso del suo ideale, pur non avendo ottenuto quelle soddisfazioni che la sua fede meritava, egli parti volontario in tutte le guerre della patria; con quella passione animatrice, infine, con cui aveva guidato i giovani dalla cattedra universitario.

Onorevoli colleghi, non perché egli sia stato uomo della nostra parte politica, ma anche solo interpretando le parole dette ieri in Aula dal Presidente dell'Assemblea, da tutte le parti confermate, ritengo che forse nessun uomo politico abbia avuto, come l'onorevole Gennaro Villelli una posizione così superiore alla posizione di parte. Egli fu fedelissimo e intransigente nei principì ideali e politici che serviva, ma fu nello stesso tempo generoso e obiettivo anche verso il più lontano dei suoi avversari politici.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ritengo che commemorare il collega Villelli non sia soltanto un atto di doverosa riconoscenza, ma un atto di nobiltà dei nostri stessi animi.

SCIORILLI BORRELLI. Il nostro gruppo s associa alle parole dette dall'onorevole De Totto per ricordare il collega Villelli, che è stato lungamente fra noi, specie per il senso di cordialità che ha sempre animato la sua azione.

MALAGUGINI. È superfluo aggiungere che anche i colleghi della mia parte si associano alla rievocazione testé fatta dal collega De Totto. Noi ricordiamo l'onorevole Villelli, che in questa Commissione ha portato il contributo della sua esperienza, della sua dottrina e della sua fede nei destini della scuola italiana.

BADALONI MARIA. Ci associamo alle parole dette in memoria dell'onorevole Villelli, che ha sempre saputo imprimere ai suoi interventi nei problemi dibattutti in questa Commissione un senso di squisita cortesia.

COTTONE. A nome personale e del gruppo liberale mi associo alla commemorazione, fatta dal collega De Totto, del compianto onorevole Villelli, del quale tutti abbiamo avuto modo di apprezzarne la squisita cortesia, cui aveva informato il suo costume di vita.

Noi lo ricordiamo anche con rimpianto per la preziosa collaborazione data ai lavori della nostra Commissione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A nome del Ministro della pubblica istruzione, mi associo alle nobili parole di ricordo e di cordoglio per la scomparsa del collega Villelli, dalla cui affa-

bilità e dalla cui cordialità di modi sono rimasto anch'io, come tutti, toccato.

PRESIDENTE. Mi associo al triste rimpianto per il caro collega scomparso.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Marotta: « Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1761-B):

Presenti e votanti		•	•	. 32
Maggioranza	•	•		. 17
Voti favorevoli			•	28
Voti contrarı .		•		4
(La Commissione appre	ov	a).		

# e del disegno di legge:

« Norme a favore del personale insegnante di Trieste » (2670):

Presenti e votanti				. 32
Maggioranza	•			. 17
Votı favorevoli		•		<b>2</b> 9
Voti contrari .			•	3

(La Commissione approva).

#### Hunno preso parte alla votazione

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cavaliere Alberto, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cottone, De Lauro Matera Anna, De Totto, Della Seta, Diecidue, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Iotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vitorio, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Nicosia, Perdonà, Picciotto, Pino, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sorgi, Sciorilli Borrelli, Vischia.

#### Le seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI